

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo Comunale in piazza Dante 36

tra

Dott.ssa Gloria Giuntini, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Dirigente del 2° Settore "Servizi alla Persona" del Comune di Campi Bisenzio, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò autorizzata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019, codice fiscale del Comune di Campi Bisenzio 80016750483 (di seguito E.L. in quanto Ente Locale)

e

- \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della scuola \_\_\_\_\_,  
(di seguito E.G. in quanto Ente Gestore della scuola \_\_\_\_\_)

### **Premesso**

- che la L.R. 26.07.2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;

Visti la deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 32 del 17.04.2013 relativa all'approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato ex articolo 31 legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e il Protocollo d'Intesa firmato il 28 dicembre 1998 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana, dal Presidente della Federazione Italiana delle Scuole Materne della Toscana e dal Presidente Regionale della Federazione Istituti di Attività Educative - FIDAE che definisce gli impegni reciproci per la qualificazione della complessiva offerta educativa della scuola dell'infanzia in modo da poter rispondere in maniera efficiente ed efficace alla domanda anche al fine della riduzione dei costi a carico delle famiglie;

Richiamati tra i punti indicati nella premessa dello stesso Protocollo regionale i seguenti:

- la necessità di garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell'obbligatorietà della frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini;
- che esiste in Toscana un pluralismo di soggetti e di esperienze che hanno consentito e consentono il raggiungimento dell'obiettivo della generalizzazione del servizio delle scuole dell'infanzia.

Ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all'obiettivo della generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole di infanzia, di godere di pari opportunità formative ed educative;

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1. Condizioni di accoglienza**

L'Ente Gestore della Scuola si impegna ad accogliere, entro il limite dei posti disponibili, tutti i bambini nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole dell'infanzia, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit.

## **ART. 2. Partecipazione delle famiglie**

L'E.G. si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali. In particolare, oltre l'Assemblea dei genitori dei bambini utenti, è da prevedere un comitato, rappresentativo dell' E.G. della scuola stessa, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari) e dei genitori.

## **ART. 3. Contribuzione degli utenti**

L'E.G. si impegna, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento, a individuare e applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socioeconomiche delle famiglie da documentarsi anche tramite autocertificazione.

## **ART. 4 Buoni servizio regionali**

L'E.G. si obbliga ad assolvere tutti gli impegni relativi alla gestione finanziaria dei buoni servizio regionali per il sostegno alle famiglie nella frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie che annualmente la Regione Toscana assegna ai comuni, uniformandosi al relativo Avviso pubblico Regionale e alle comunicazioni di servizio inviate dal comune per la gestione amministrativa, fiscale e contabile delle risorse assegnate.

## **ART. 5. Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio**

L'E.G. si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica coerentemente al progetto educativo proprio della scuola, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. L'E.G. si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformare gradualmente il numero degli insegnanti e il numero degli iscritti per sezione agli standard stabiliti dalle normative vigenti e dai vigenti CCNL e a rispettare quanto previsto dai vigenti contratti per il personale dipendente.

L'E.G. concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'E.L. nella fase di programmazione territoriale.

## **ART. 6. Adeguatezza strutturale**

L'E.G. garantisce locali idonei al fisionomista e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti l'E.G. dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali di cui al D.M. 18 dicembre 1975 sull'edilizia scolastica.

## **ART. 7. Qualifica e trattamento del personale**

Il personale insegnante e ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la scuola dell'infanzia.

Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale dipendente), di polizza assicurativa, stipulata dall'E.G., per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. Al personale assunto e dipendente dall'E.G. verrà applicato il contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM.

## **ART. 8. Formazione permanente e qualificazione del servizio**

L'E.G. assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo devono essere destinate almeno 20 ore annuali del tetto massimo di 40 ore, previste dal contratto. Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia e la scuola primaria) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a

progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti, coordinamenti pedagogici comunali, centri di documentazione comunali, organismi scolastici anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.. L'E.G. si impegna infine a utilizzare una quota dei contributi di cui al successivo art. 11, definita in accordo con l'E.L., per l'attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con deficit, modifiche edilizie, l'organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica delle sezioni, ecc.).

#### **ART. 9. Servizio per l'accesso**

L'E.G. assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL. L'E.G. si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi, e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

#### **ART. 10. Informazione e documentazione**

L'E.G. è tenuto a dichiarare all'E.L., nel rispetto delle norme relative all'autocertificazione sulla semplificazione delle procedure, all'inizio di ogni anno scolastico, per il periodo di durata della convenzione la documentazione necessaria a dimostrare quanto segue:

1. l'avvenuto riconoscimento di scuola paritaria secondo le modalità e le forme previste dalla legge;
2. il bilancio preventivo e consuntivo della scuola
3. la garanzia per quanto riguarda il numero di bambini iscritti per sezioni e il rapporto numerico fra essi e gli insegnanti, degli standard stabiliti dalla normativa vigente, ovvero dal Contratto nazionale di lavoro dovrà inoltre essere trasmesso l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti.

#### **ART. 11. Impegni dell'Ente locale**

L'E.L. si impegna a sostenere finanziariamente l'E.G. nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi mediante:

- i contributi regionali previsti;
- l'eventuale proprio contributo annuale, da quantificare con atto della Giunta comunale.

Una quota percentuale di tali contributi è finalizzata alla realizzazione dei progetti migliorativi e di qualificazione del servizio offerto agli utenti, di cui al precedente art. 8.

L'E.L. promuove in sinergia con altri Enti-Istituzioni, progetti di qualificazione con particolare riferimento alla formazione permanente del personale, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e paritarie e alla loro realizzazione.

L'E.L. promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

#### **ART. 12. Modalità di erogazione del contributo**

L'E.L. assegna all'E.G., dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 10, i contributi di cui alla presente Convenzione, a seguito del trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Toscana.

#### **ART. 13. Modalità di verifica e valutazione**

L'E.L. e l'E.G. per la durata della Convenzione procederanno in forme da definire alla verifica della Convenzione stessa e garantiranno in maniera continuativa il necessario scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulle scuole dell'infanzia, anche al fine di garantire una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

#### **ART. 14. Validità della convenzione**

La presente convenzione ha validità biennale a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

### **ART. 15. Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email [privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it) e [rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it). Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

### **ART. 16. Codice di comportamento**

L'E.G. si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" approvato dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2014, reperibile sul sito internet istituzionale. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'E.G. dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio", il presente atto è risolto di diritto.

### **ART. 17. Tracciabilità**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, gli E.G. assumono gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dal successivo D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito con Legge n. 217/2010 (tracciabilità dei pagamenti), inerenti le dichiarazioni relative ai conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **ART. 18. Spese**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo relative alla stipula della presente convenzione, salvo i casi di esenzione previsti secondo la vigente normativa in materia, faranno carico alle scuole dell'infanzia paritarie, ciascun Istituto per la parte di propria competenza.